

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv.(omissis), con PEC del (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico avente ad oggetto dei chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 35, comma 8, del nuovo Codice Deontologico Forense. Nell'articolazione di tale richiesta l'istante si interrogava sulla rispondenza o meno alla norma sopra citata - in considerazione del Comunicato del CNF recante "Modifica al Codice Deontologico Forense" -, della riferita prassi di alcuni studi legali di comunicare e diffondere informazioni su operazioni svolte e relativi nominativi dei clienti assistiti a riviste o siti quali (omissis) o (omissis).

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensori Avvocati Antonella Lo Conte e Marco Tocci,

Osserva

- che la richiesta di parere verte sul comma 8 dell'**art. 35** del nuovo **Codice Deontologico Forense**, rubricato "**Dovere di corretta informazione**", in forza del quale "*Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorche' questi vi consentano*";

- che l'art. 35 nel ribadire i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza che l'avvocato deve osservare nel fornire informazioni sulla propria attività, specifica in modo dettagliato ciò che è consentito all'avvocato per fornire una corretta informazione;

- che tale norma è stata interessata da una recentissima modifica pubblicata in G.U. il 3.5.2016, mediante la quale il CNF ha voluto chiarire (e in tal modo ampliare) la sua portata introducendo al primo comma l'inciso "*quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse*", con riferimento chiaramente alle informazioni fornite dall'avvocato sull'attività professionale svolta. La novella ha condotto anche alla soppressione dei commi 9 e 10 specificamente dettati in tema di disciplina dei siti web, al fine di ammettere qualsiasi mezzo per fornire informazioni, anche mediante siti web con reindirizzamento;

- che la novella sopra richiamata non ha coinvolto il comma 8 dell'art. 35 che pertanto è rimasto invariato nella sua dicitura;

- che l'art. 8 delle "*Linee Guida sulla pubblicità degli avvocati*" (elaborate ed approvate dal Consiglio dell'Ordine di Roma a commento di quanto disposto dalla nuova legge professionale e dal Codice Deontologico Forense) rubricato "*Rapporti con la stampa e limitazioni imposte dalle disposizioni del codice deontologico*" prevede quanto segue: "*Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione è dovere dell'Avvocato ispirare la propria condotta a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e*

nell'interesse dello stesso, può fornire notizie - che non siano coperte dal segreto di indagine - agli organi di informazione e di stampa. Non è consentito enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi, spendere il nome dei clienti, offrire servizi professionali o intrattenere con gli organi di informazione o di stampa atteggiamenti non consoni ai doveri di riservatezza, di decoro e di dignità. Rubriche di pareri legali su quotidiani o periodici non devono essere strumentali all'accaparramento di clientela o alla pubblicazione, fuori dalle regole stabilite, del nominativo degli avvocati che rispondono ai quesiti posti dai lettori",

ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi ed ai riferimenti sopra citati possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta.

Parole/frasi chiave:

*art. 35; dovere di corretta **informazione**.*